



UNIONE DI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO N. 28 DEL 17/12/2021

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022 - 2024

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 15/12/2021

IL RESPONSABILE

F.to DOTT. MARINO ALDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 15/12/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to DOTT. MARINO ALDO

L'anno duemila addì DICIASSETTE del mese di dicembre alle ore 18,30, la Giunta dell'Unione si è riunita mediante modalità videoconferenza con l'uso della piattaforma Cisco Webex.

LONGO Adolfo Alfredo - Sindaco

D'ORIA Antonietta

FISCHETTI Giuseppe

LUPOLI Francesco

PADOVANO Maria Rosa

IAZZI Antonio

TURCO Francesco

Presenti	Assenti
P	
P	
P	
P	
	A
P	
P	

Presenti n. 6

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale **Antonio MEZZOLLA**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, T.U. n. 267/2000).

Presiede l'adunanza **Adolfo Alfredo LONGO** nella qualità di Presidente che sottopone alla Giunta la proposta della deliberazione in oggetto, qui di seguito trascritta, unitamente ai pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato (art. 49 del T.U. n. 267/2000), per quanto riguarda la regolarità tecnica, nonchè del responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 del T.U. n. 267/2000).

LA GIUNTA UNIONALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Unionale n.1 in data 10.5.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, nonchè il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che *“(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;*

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale*

del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di

posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'allegato prospetto con il quale è determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno **2022**, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020

Preso atto che tale valore: è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

DATO ATTO Che alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017 all'articolo 6 del D.lgs.165/2001, la dotazione organica è data dalla somma del personale in servizio e di quello di cui si programma l'assunzione.

RITENUTO di determinare per il 2022-2024 la dotazione organica suddetta determinando per il 2022 il seguente fabbisogno:

\	ctg	U.Tà	ore mensili
SERVIZI GENERALI E SCOLASTICI			
Funzionario tecnico contabile	D	1	24,00
Segretario con funzioni per gestione servizi scolastici e mkt territoriale	DIR	1	15,00
UFFICIO PAESAGGIO E SUPPORTO AMM.VO			
Istruttore direttivo Struttura Paesaggio	D	1	24,00
ISTRUTTORE TECNICO	C	1	20,00
ISTRUTTORE TECNICO	C	1	20,00
ISTRUTTORE TECNICO/AMM.VO	C	1	18,00

Che per effetto di quanto sopra, conteggiando l'onere per l'utilizzo ai sensi e per gli effetti di quanto all'art.1 comma 557 della legge 311/2004, fuori dall'orario di servizio dell'Ente di appartenenza e di quello convenzionato (responsabile servizio finanziario) delle unità di cui sopra quantificabile come da prospetto allegato [allegato 1], il riparto della spesa per gli oneri de quibus risulta essere sintetizzato come da prospetto seguente:

comune	ABITANTI	SERV.FINANZIARI E AMM.VI	UFFICIO PAESAGGIO	TOTALE
MARUGGIO	5.514,00	1.963,76	1.946,96	3.910,71
FRAGAGNANO	5.417,00	1.929,21	1.912,71	3.841,92
TORRICELLA	4.216,00	1.501,49	1.488,64	2.990,13
AVETRANA	7.117,00	2.534,65	2.512,97	5.047,61
LIZZANO	10.282,00	3.661,83	3.630,51	7.292,34
PULSANO	11.002,00	3.918,25	3.884,73	7.802,99

LEPORANO	7.861,00	2.799,62	2.775,67	5.575,28
TOTALI	51.409,00	18.308,80	18.152,18	36.460,98

Ritenuto necessario e doveroso provvedere nel merito;
 Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi per appello nominale da tutti i presenti, stante la modalità della videoconferenza con cui si è tenuta la riunione della Giunta dell'Unione dei Comuni;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la presente è assunta per quanto in narrativa che qui di seguito deve intendersi integralmente riportato;
- 2) Di dare atto che nell'Ente non si registrano condizioni di eccedenza del personale;
- 3) Di prendere atto dei prospetti di verifica in ordine al rispetto dei limiti di legge, come da allegati 1 e 2, uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di determinare per il 2022-2024 la dotazione organica di questo civico Ente, come di seguito:

\	ctg	U.Tà	ore mensili
SERVIZI GENERALI E SCOLASTICI			
Funzionario tecnico contabile	D	1	24,00
Segretario con funzioni per gestione servizi scolastici e mkt territoriale	DIR	1	15,00
UFFICIO PAESAGGIO E SUPPORTO AMM.VO			
Istruttore direttivo Struttura Paesaggio	D	1	24,00
ISTRUTTORE TECNICO	C	1	20,00
ISTRUTTORE TECNICO	C	1	20,00
ISTRUTTORE TECNICO/AMM.VO	C	1	18,00

- 5) Di determinare per il 2022 il seguente fabbisogno di personale:

\	ctg	U.Tà	ore mensili medie
SERVIZI GENERALI E SCOLASTICI			
Funzionario tecnico contabile	D	1	24,00
Segretario con funzioni per gestione servizi scolastici e mkt territoriale	DIR	1	15,00
UFFICIO PAESAGGIO E SUPPORTO AMM.VO			
Istruttore direttivo struttura Paesaggio	D	1	24,00
ISTRUTTORE TECNICO	C	1	20,00
ISTRUTTORE TECNICO	C	1	20,00
ISTRUTTORE TECNICO/AMM.VO	C	1	18,00

- 6) Di dare atto che l'onere per l'utilizzo ai sensi e per gli effetti di quanto all'art.1 comma 557 della legge 311/2004, fuori dall'orario di servizio dell'Ente di appartenenza o convenzionato (responsabile servizio finanziario) delle unità di cui sopra quantificabile come da prospetto allegato [allegato 1], risulta posto a carico, per il relativo calcolo infra il loro plafond di legge, dei Comuni come da prospetto seguente:

comune	ABITANTI	SERV.FINANZIARI E AMM.VI	UFFICIO PAESAGGIO	TOTALE
MARUGGIO	5.514,00	1.963,76	1.946,96	3.910,71
FRAGAGNANO	5.417,00	1.929,21	1.912,71	3.841,92
TORRICELLA	4.216,00	1.501,49	1.488,64	2.990,13
AVETRANA	7.117,00	2.534,65	2.512,97	5.047,61

LIZZANO	10.282,00	3.661,83	3.630,51	7.292,34
PULSANO	11.002,00	3.918,25	3.884,73	7.802,99
LEPORANO	7.861,00	2.799,62	2.775,67	5.575,28
TOTALI	51.409,00	18.308,80	18.152,18	36.460,98

- 7) Di dare atto che l'onere complessivo della spesa rinveniente dal citato piano non supera il 50% delle spese correnti della redigenda programmazione finanziaria;
- 8) di dare atto che la programmazione de qua trova piena compatibilità nell'ambito della redigenda programmazione finanziaria 2022 – 2024;
- 9) Di dare atto che l'Unione, in forza delle delibere in narrativa richiamate si è avvalso e per quanto alla presente si avvarrà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004, fuori dall'orario di servizio dell'Ente di appartenenza, come da convenzioni in essere che devono intendersi rettificate solo per la parte inerente le ore medie di utilizzo, delle unità riportate di seguito:
 - Dott. Mezzolla Antonio: Comune di Lizzano – segretario dell'Unione e responsabile servizi scolastici e mkt: ore 15 mensili medie
 - Sig.ra Giuseppina Cosi: Comune di Torricella – istruttore ufficio segreteria: ore 18 mensili medie
 - Geom. Antonio Simili: Comune di Lizzano – istruttore tecnico – ufficio paesaggio: ore 20 mensili medie
 - Sig. Chiego Antonio: Comune di Maruggio – agente di P.M. con titolo tecnico – ufficio paesaggio: ore 20 mensili medie
- 10) Di avvalersi dell'arch. Egidio Caputo del Comune di Avetrana quale responsabile della struttura paesaggio per 18 ore mensili giusta convenzione di cui alla deliberazione del predetto Ente n.110 del 15.12.2021, autorizzandone, con la presente, alla sottoscrizione da parte del Presidente dell'Unione
- 11) Di dare atto che l'Unione, giusta delibera di giunta n. 9 del 27/4/2020 e per effetto della convenzione sottoscritta in data 5/5/2020, in corso di validità stante il rinnovo, coutilizzerà il responsabile del servizio dott. Aldo Marino per n.24 ore mensili (6 ore settimanali) infra il rapporto di lavoro contrattualizzato di 36 ore settimanali;
- 12) Di dare atto che ci si riserva la possibilità di variare con successivo provvedimento la presente per eventuali necessità che si dovessero presentare per fare fronte ad esigenze che oggi non sono previste;
- 13) Di dare atto che il contenuto della presente confluirà nell'aggiornamento del D.U.P. 2022-2024;
- 14) Di trasmettere copia della presente ai Comuni di appartenenza delle unità indicate nel punto precedente al fine di un eventuale riesame delle autorizzazioni/convenzioni a tutt'oggi in essere;
- 15) di inviare copia della presente delibera all'organo di revisione che, in uno con il dovuto parere, costituirà allegato alla redigenda programmazione finanziaria 2022-2024;
- 16) Di trasmettere copia della presente ai Comuni aderenti all'Unione per quanto di competenza.

Successivamente,

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Con separata votazione, con voti favorevoli unanimi resi per appello nominale da tutti i presenti, stante la modalità della videoconferenza con cui si è tenuta la riunione della Giunta dell'Unione dei Comuni;

DELIBERA

Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del Testo Unico 267/2000.

.....

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO
2020**

Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020

U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)	0,00 €
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	0,00 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	0,00 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	0,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020		0,00 €
ECCEZIONE 1	Costo pro-quota delle spese per convenzione utilizzo personale	41.652,84 €
ECCEZIONE 2	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DETRABBE)	
TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO		41.652,84 €

		ANNO		VALORE	FASCIA
		2022			
		ANNO			
	Popolazione al 31 dicembre	2020		51.409	f
		ANNI		VALORE	
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2020	(a)	41.652,84 €	(l)
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	33.538,21 €	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2018		673.600,34 €	
		2019		477.185,00 €	
		2020		306.804,59 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			485.863,31 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020		0,00 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	485.863,31 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		8,57%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		27,00%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		31,00%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	89.530,25 €
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	131.183,09 €
	Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)	19,00%
	Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	6.372,26 €
	Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €
	Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	6.372,26 €
	Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	39.910,47 €
	Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	39.910,47 €
	Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	39.910,47 €

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Adolfo Alfredo LONGO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio MEZZOLLA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Antonio MEZZOLLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Ente per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Data: 19/12/2021

F.to IL SEGRETARIO

F.to Dott. Antonio MEZZOLLA

Per copia conforme all'originale.

Data, 19/12/2021

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio MEZZOLLA

UNIONE DI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Nr. 28 Del 17/12/2021	ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022 - 2024
--	--

Ufficio: **SERVIZIO RAGIONERIA**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
	Data 15/12/2021 IL RESPONSABILE F.to DOTT. MARINO ALDO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
	Data 15/12/2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to DOTT. MARINO ALDO

NOTE:

Votazione: all'unanimità approvata

immediatamente eseguibile



COMUNE DI AVETRANA

(Provincia di Taranto)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 110 del Registro

OGGETTO: Approvazione convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 con l'”Unione dei Comuni Terre del mare e del Sole” per l'utilizzo di personale dipendente appartenente all'area tecnica - Atto di indirizzo.

Data 15.12.2021

L'anno **Duemilaventuno** addì **Quindici** del mese di **Dicembre** alle ore **11:30**, regolarmente convocata, la Giunta Municipale si è riunita da remoto, in ottemperanza alle disposizioni governative relative alle misure di contenimento dell'infezione da COVID-19, sotto la presidenza del Sindaco Prof. Antonio IAZZI e nelle persone dei Signori seguenti:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1) IAZZI	Antonio	Presidente	X	
2) SARACINO	Francesco	Assessore	X	
3) SCREDO	Claudia	Assessore	X	
4) MICELLI	Emanuele	Assessore	X	
5) MARCHETTI	Elisabetta	Assessore	X	

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, avente ad oggetto “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”.

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 17 ottobre 2019 è stata avviata la procedura di reclutamento ai sensi dell'art. 110 TUEL di un responsabile del Settore Urbanistica, Gestione del Territorio, Ambiente e Demanio, al fine di soddisfare esigenze temporanee e transitorie;

RILEVATO CHE con decreto del Sindaco n. 15 del 20 dicembre 2019 (prot. n. 8560) l'Arch. Egidio Caputo è stato nominato Responsabile del Settore Urbanistica, Gestione del Territorio, Ambiente e Demanio;

PRESO ATTO CHE il Comune ha provveduto alla stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale e determinato (12 ore settimanali, 33,33%) con l'arch. Egidio Caputo in data 30 dicembre 2019;

RILEVATO che, a seguito di Deliberazione di G.C. n. 108 del 14 ottobre 2020 è stato deciso l'aumento delle ore settimanali espletate dall'Arch. Egidio CAPUTO, da n. 12 settimanali a n. 24 settimanali (66,67%);

ATTESA l'esigenza dell'”Unione dei Comuni del Mare e del Sole” di avvalersi di un dipendente dei comuni compresi per ricoprire la responsabilità della struttura paesaggio, stante la carenza in organico, per almeno sei ore settimanali per il periodo 20/12/21 – 19/12/22;

DATO ATTO CHE, con nota n. U 1106 del 22/11/2021, l'Unione avanzava richiesta di disponibilità dell'Ente e del personale tecnico interessato per il co-utilizzo per l'ufficio del paesaggio a tutti i Comuni aderenti a questa Unione;

APPURATO CHE, alla data ultima utile di presentazione delle candidature, è pervenuta la nota prot. n. 8442 del 26/11/2021 di disponibilità dell'arch. Egidio Caputo, attualmente in servizio presso il Comune di Avetrana;

VISTO lo schema di convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la disponibilità da parte del Dipendente interessato;

RITENUTO:

- di approvare lo schema di convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- conseguentemente, di apportare al rapporto di lavoro a tempo determinato dell'arch. Egidio Caputo, per il periodo compreso tra il 20/12/21 e il 19/12/22, una variazione consistente nell'avvalimento del medesimo da parte dell'”Unione dei Comuni del mare e del sole”, per una percentuale pari a n. 6 ore settimanali, detratte dalle n. 24 prestate al Comune di Avetrana;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** la convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 con l'”Unione dei Comuni del Mare e del Sole”, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, concernente l'avvalimento del Dip. Arch. Egidio Caputo, cat. D, per n. 6 ore settimanali ;
- 2) **DI APPORTARE** conseguentemente al rapporto di lavoro a tempo determinato dell'Arch. Egidio Caputo, efficace dal 20/12/21 al 19/12/2022, una variazione consistente nell'avvalimento del medesimo da parte dell'”Unione dei Comuni del Mare e del Sole”;

3) **DI DARE ATTO** che i maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dell'Unione dei Comuni del Mare e del Sole", la quale provvederà al rimborso nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza del Dipendente in questione;

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

=====

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.L.C.P. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio
f.to Dott. Gregorio GENNARI

IL FUNZIONARIO
del Servizio Finanziario
=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Prof. Antonio IAZZI

LA SEGRETARIA COMUNALE
f.to Dott.ssa Serena DE LUCA

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 15 dicembre 2021 e per 15 giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data 15.12.2021

L'Istruttore Amministrativo
f.to Cosimo LASERRA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Data 15.12.2021

LA SEGRETARIA COMUNALE
f.to Dott.ssa Serena DE LUCA

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data 15.12.2021

LA SEGRETARIA COMUNALE
Dott.ssa Serena DE LUCA

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AVETRANA E L'UNIONE DEI COMUNI TERRE
DEL MARE E DEL SOLE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE
RELATIVAMENTE ALLA STRUTTURA PAESAGGIO**

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno _____ del mese di DICEMBRE alle ore _____ con la presente scrittura privata a valere tra le Parti ad ogni effetto, tra:

- Il **Comune di Avetrana**, c.f. 80009250731, rappresentato dal Sindaco prof. Antonio IAZZI, il quale agisce nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede in

e

- l'Unione dei Comuni Terre del mare e del sole, di seguito "UNIONE", rappresentato dal Presidente pro tempore dott. Alfredo LONGO il quale agisce nell'esclusivo interesse della detta Unione, domiciliato per la carica presso la sede in Corso Europa 37 – 39 LIZZANO

Premesso che:

- L'art. 14 del CCNL Regioni – Autonomie Locali del 22/01/2004 prevede che gli Enti Locali possano utilizzare, con il consenso del personale interessato, personale distaccato da altri enti, cui si applica il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

- il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;

- le suddette Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte dell'Unione, di risorse umane in forza al Comune di Avetrana, in quadro di intenzioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi ed al contenimento della spesa;

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale amministrativo del Comune di Avetrana presso l'Unione per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi e delle Amministrazioni stipulanti e a conseguire una gestione delle risorse economica e sinergica.
3. Al personale utilizzato in forza della presente convenzione si applica il complesso delle disposizioni di cui ai vigenti CCNL di Comparto.
4. In virtù della presente convenzione, il Comune di Avetrana acconsente all'utilizzazione parziale, da parte dell'Unione, di proprio personale per l'espletamento di attività connesse inerenti il profilo professionale del Dipendente interessato.

Art. 2 – Individuazione del personale e tempo di lavoro in distacco

1. Il Comune di Avetrana individua il Dipendente da distaccare presso l'Unione nell'Arch. Egidio Caputo, Dipendente cat. D
2. L'utilizzo del personale distaccato in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del Lavoratore interessato antecedente l'inizio del periodo di distacco.
3. Il personale individuato al punto 1 opererà presso l'Unione per n. 6 ore settimanali.
4. Il Comune di Avetrana e l'Unione organizzano la prestazione lavorativa del Dipendente nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Art. 3 – Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di Avetrana e l'Unione concordano lo svolgimento del servizio sulla base del contemperamento delle esigenze di entrambi gli enti.
2. Le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presenza nei rispettivi enti, ripartizione dell'orario di lavoro tra i due enti ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale) saranno concordate dai Responsabili del Personale dei due enti. In particolare convengono che le prestazioni lavorative saranno rese all'Unione nei giorni del lunedì e mercoledì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, rimanendo inteso che, per ragioni motivate ed eccezionali, si possono concordare delle giornate differenti.
3. Il rapporto del personale distaccato è gestito dal Comune di Avetrana, che ne è titolare, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Unione.
4. L'utilizzazione parziale, che non si configura come autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione in economia.

Art. 4 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra gli Enti si ispirano ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Gli enti convenzionati si accollano il relativo onere finanziario proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono come segue:
 - a) Comune di Avetrana : pari a n. 18 ore settimanali
 - b) Unione: n. 6 ore settimanali.
3. La ripartizione di cui sopra si applica a tutti gli oneri finanziari (trattamento economico e indennità riconosciute congiuntamente dai due Enti) nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali.
4. Il Comune di Avetrana provvederà all'erogazione delle competenze economiche spettanti al Dipendente per l'intero e al recupero della parte di spesa a carico dell'Unione.
5. L'Unione provvederà al rimborso della quota di pertinenza entro trenta giorni dalla trasmissione dell'apposito rendiconto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Avetrana.

Art. 5 – Durata e cause dello scioglimento

1. La presente convenzione ha durata dal 20/12/2021 al 19/12/2022.
2. Essa potrà essere risolta in qualsiasi momento e con effetto immediato a seguito di comunicazione per:

- scioglimento consensuale;
 - recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni contraenti;
 - richiesta da parte del Dipendente.
3. In caso di scioglimento o recesso, il rapporto di lavoro del Dipendente proseguirà per l'originario orario lavorativo presso il Comune di Avetrana.

Art. 6 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di enti locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono sostenute in egual misura dalle parti stipulanti.
3. La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere registrazione" allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Per il Comune di Avetrana

IL SINDACO

Prof. Antonio IAZZI

Per l'Unione dei comuni terre di sole e di mare

IL PRESIDENTE

dott. Alfredo LONGO

Per accettazione

Arch. Egidio CAPUTO